

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2305)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1967

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461,
relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regolamento della Comunità economica europea numero 120/67 del 13 giugno 1967, sono state emanate nuove norme per l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

L'articolo 10 di tale regolamento, le cui disposizioni sono integrate da quelle di altro regolamento comunitario di pari data, n. 135/67, concernente gli aiuti per il grano duro, stabilisce che se il prezzo di intervento relativo a tale prodotto per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria sia inferiore al prezzo minimo garan-

tito, debba essere concesso un aiuto alla produzione. L'aiuto è determinato in misura uniforme per tutti i Paesi della Comunità e corrisponde alla differenza esistente all'inizio della campagna fra il prezzo minimo garantito e il suddetto prezzo di intervento. Per la campagna di commercializzazione 1967-68 l'ammontare dell'aiuto è di 34,76 unità di conto, pari a lire 2.172,50 al quintale.

Il sistema implica la formazione di due prezzi effettivi, uno minimo garantito al produttore, ed uno di mercato, più basso

del primo e al quale potranno approvvigionarsi gli utilizzatori del prodotto. Questi ultimi potranno acquistare il grano duro ad un prezzo compreso fra quello di intervento, al netto dell'aiuto, di lire 6.890 e il prezzo indicativo di base fissato in lire 7.812,50. Il prezzo di entrata, derivato da quello indicativo di base, resta invece determinato in lire 7.695 al quintale, in modo cioè che nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria (Genova) il prodotto estero possa calcolarsi allo stesso livello di lire 7.812,50 del prezzo indicativo di base.

Questa nuova disciplina gioverà pertanto sia ai produttori di grano duro sia ai consumatori di paste alimentari — prodotto di largo consumo popolare — i quali potranno approvvigionarsi, a prezzo più basso, di prodotto di migliore qualità, dato che la riduzione dello scarto di costo fra semole e graniti favorirà, nella pastificazione, un più largo impiego di derivati dal grano duro; senza considerare il fatto che, dal 1° gennaio 1968, sarà vietato l'uso dei graniti per la fabbricazione delle paste alimentari.

Il principio informatore della nuova politica di mercato innova profondamente il sistema finora adottato per la tutela della nostra granicoltura nel Mezzogiorno, in tanta parte interessata alla coltivazione del grano duro, produzione che spesso non ha altre valide alternative.

Dopo quella dell'olio d'oliva, è la seconda esperienza che si fa in Italia del sistema del « *deficiency payment* ».

A norma del citato regolamento comunitario n. 135/67 l'aiuto è accordato solo per il grano duro raccolto nel territorio nazionale e che presenti determinate caratteristiche minime di qualità.

Ove si consideri che il consumo dei derivati di grano duro tenderà ad espandersi a seguito dei detti provvedimenti, il risparmio per i consumatori di paste alimentari non risulterà certamente inferiore alla spesa prevista per l'aiuto ai produttori, in quanto, per far fronte al fabbisogno interno, si dovrà anche ricorrere all'importazione di prodotto estero, il cui costo di rinvegno, con un prelievo ridotto, sarà certamente più basso.

Per rendere concretamente attuabili le anzidette norme comunitarie, si rende indispensabile stabilire una adeguata disciplina, anche sotto l'aspetto organizzativo, dell'attività amministrativa inerente alla corresponsione delle suaccennate integrazioni di prezzo e all'espletamento dei relativi controlli.

A ciò si è ritenuto necessario provvedere mediante un decreto-legge, dovendo queste norme trovare applicazione fin dal 1° luglio 1967.

Così come è stato previsto per l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, la corresponsione dell'aiuto ai produttori di grano duro viene affidata, con l'articolo 1 del decreto, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303, per svolgere appunto gli interventi economici previsti dai regolamenti comunitari, e che è stata già investita di siffatti compiti per i settori dei cereali, dell'olio e dei prodotti lattiero-caseari.

La concessione dell'integrazione di prezzo è subordinata, in base al secondo comma dello stesso articolo 1, alla condizione che il produttore interessato abbia adempiuto all'onere di denuncia della superficie coltivata a grano duro: conformemente a quanto era stato, del resto, già espressamente stabilito con il decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, che tale denuncia aveva istituito al fine di preconstituire un primo necessario elemento di controllo per la regolare erogazione dell'aiuto finanziario. Ovviamente, per conseguire l'integrazione, gli interessati devono farne domanda: e il decreto (articolo 2) rende questo adempimento estremamente agevole, prevedendo che la domanda sia redatta — in esenzione da bollo — su appositi moduli posti a disposizione della amministrazione, e possa essere presentata al competente Ispettorato provinciale della alimentazione anche per il tramite di alcuno dei vari uffici, enti od organizzazioni ivi elencati. La domanda dovrà contenere le indicazioni e dichiarazioni specificate nell'articolo medesimo, e relative alla identificazione del richiedente, alla sua qualità di

produttore e alla corrispondenza del prodotto ai requisiti prescritti.

Per facilitare l'esercizio dei controlli l'articolo 3 fa obbligo agli enti gestori di ammassi e agli assuntori dei servizi di intervento dell'AIMA di rilasciare attestazioni per i quantitativi di grano duro ad essi consegnati dai produttori, i quali dovranno allegarle alle domande di integrazione di prezzo.

Allo scopo di scoraggiare la presentazione di denunce infedeli, lo stesso articolo dispone poi la pubblicazione, mediante affissione negli albi comunali, degli elenchi dei produttori che hanno presentato la denuncia delle superfici investite a grano duro e dei produttori che hanno presentato la domanda di integrazione di prezzo. Tali elenchi dovranno indicare anche le superfici e i quantitativi di grano denunciato.

L'articolo 4 attribuisce agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione l'espletamento dei servizi necessari all'applicazione del decreto. Si sviluppa così ulteriormente un indirizzo organizzativo, già in parte delineato con precedenti provvedimenti, che tende a conferire a questi uffici ministeriali una specializzata funzione di collaborazione nel settore degli interventi di mercato derivanti dalla applicazione delle norme comunitarie. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo stabiliscono spedite forme procedurali per il pagamento dell'integrazione di prezzo e per il controllo dei relativi provvedimenti degli ispettorati.

Le false dichiarazioni, preordinate a conseguire indebitamente le integrazioni di prezzo previste dal decreto, sono punite, a nor-

ma dell'articolo 5, con sanzioni analoghe a quelle recate dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, relativo alla erogazione della integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva.

L'articolo 6 intende provvedere a talune esigenze generali di funzionamento del servizio degli interventi di mercato, conferendo all'Azienda la facoltà di avvalersi oltre che degli Ispettorati dell'alimentazione, anche di altri uffici del Ministero e di enti di sviluppo, e consentendo il distacco presso l'Azienda medesima, nella posizione di comando, di dipendenti di altre amministrazioni statali o di enti pubblici in genere.

L'articolo 7 regola le modalità di erogazione agli enti di sviluppo delle somme occorrenti per l'attuazione dei compiti di intervento ad essi affidati ai sensi del precedente articolo.

L'articolo 8 rende applicabile al personale statale addetto agli uffici periferici dell'alimentazione, utilizzato dall'AIMA per lo espletamento dei menzionati compiti di intervento, la disposizione dell'articolo 42 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, che raddoppia i limiti di durata delle prestazioni straordinarie ammesse a retribuzione.

L'articolo 9 reca le norme finanziarie per l'applicazione del provvedimento. All'onere previsto di lire 1.200 milioni, si fa fronte con l'utilizzo di un'aliquota sull'accantonamento concernente « nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 ».

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461 relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro.

ALLEGATO

Decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 28 giugno 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento della Comunità economica europea 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento della Comunità economica europea 13 giugno 1967, n. 135, relativo allo aiuto per il grano duro;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme intese a dare attuazione alle citate norme comunitarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), avvalendosi degli organi di cui al successivo articolo 6, provvede, ai sensi delle norme comunitarie e secondo le disposizioni del presente decreto, a corrispondere per il grano duro nazionale prodotto nell'anno 1967 una integrazione di lire 2.172,50 a quintale. Il relativo onere graverà sul fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, secondo le modalità ivi previste.

L'integrazione è concessa ai produttori di grano duro, sempreché sia stata presentata la denuncia di semina prevista dal decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288.

Art. 2

Per ottenere l'integrazione di cui al precedente articolo 1, i produttori, entro il 15 settembre 1967, debbono presentare domanda all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui è stato prodotto il grano duro, indicando:

- 1) nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del produttore;
- 2) qualifica del produttore (proprietario, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

- 3) l'ubicazione del fondo in cui è stato prodotto il grano duro (comune, località, denominazione dell'azienda);
- 4) la superficie aziendale coltivata a grano duro;
- 5) la data e il numero della ricevuta della denuncia di semina di cui al decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288;
- 6) la quantità e la varietà del grano duro prodotto, per cui è chiesta l'integrazione;
- 7) il magazzino in cui il grano è conservato o le generalità del compratore, o l'ente cui il prodotto è stato conferito per l'ammasso.

In calce alla domanda il richiedente deve attestare che il grano duro per il quale viene chiesta l'integrazione ha le caratteristiche minime di qualità previste per la cessione all'organismo di intervento.

Le domande di cui al primo comma del presente articolo sono esenti da bollo e debbono essere redatte su appositi moduli posti a disposizione degli interessati presso gli Ispettorati provinciali della alimentazione e presso gli altri uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Esse possono essere presentate direttamente agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione o per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o loro uffici agricoli di zona, degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o loro dipendenze, degli Enti di sviluppo, degli uffici comunali, delle associazioni di categoria facenti capo ad organizzazioni a carattere nazionale, degli organismi associativi di produttori agricoli, degli enti gestori di ammassi volontari di grano, degli assuntori di servizi contemplati dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, di cui l'A.I.M.A. si avvale per l'esecuzione dei propri compiti di organismo di intervento.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza con riferimento alla denuncia di semina.

Art. 3

Gli enti gestori di ammassi volontari e gli assuntori di servizi contemplati all'articolo 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, di cui l'A.I.M.A. si avvale per l'esecuzione dei propri compiti di organismo di intervento sono tenuti a rilasciare dichiarazioni attestanti rispettivamente i quantitativi di grano duro conferiti agli ammassi o ceduti all'organismo di intervento affinché siano allegate alla domanda di integrazione di prezzo.

A cura degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione saranno inviati ai comuni, per la pubblicazione negli albi comunali, gli elenchi dei produttori di ciascun comune che hanno presentato la denuncia delle superfici seminate a grano duro di cui al decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, e gli elenchi dei produttori di ciascun comune che hanno presentato la domanda di cui al precedente articolo 2.

Gli elenchi dovranno riportare per ciascun produttore rispettivamente i dati delle superfici seminate e dei quantitativi di grano duro denunciati.

Art. 4

Gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto, secondo le istruzioni impartite dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Il Capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione dispone il pagamento dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate all'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal Capo dell'ispettorato pre-

detto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

Agli ordinativi estinti da includere nei rendiconti saranno allegati: la domanda di cui all'articolo 2 del presente decreto, la denuncia di semina di cui al decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, le eventuali attestazioni di cui al primo comma del precedente articolo 3, munite del visto dell'Ufficio liquidatore.

Art. 5

Chiunque nelle domande previste dal precedente articolo 2, allo scopo di ottenere integrazioni di prezzo di cui al presente decreto in tutto o in parte non dovute, espone dati o notizie inesatti e chiunque faccia scientemente uso degli anzidetti atti contenenti dati e notizie inesatti è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la pena prevista dal primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

Se, per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma, siano state corrisposte integrazioni in tutto o in parte non dovute, si applica, ove il fatto non costituisca più grave reato, la pena prevista dal terzo comma dell'articolo 12 del citato decreto-legge.

Art. 6

Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto, l'Azienda si avvale degli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione, e può essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ad avvalersi anche di altri uffici periferici del Ministero e di Enti di sviluppo.

Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'Azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altri enti pubblici, nonché dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda.

Art. 7

Qualora ai sensi del precedente articolo 6 l'Azienda si avvalga, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente decreto, degli Enti di sviluppo, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme occorrenti per l'esercizio dei compiti ad esse connessi saranno somministrate dall'Azienda tramite gli Ispettorati dell'alimentazione a mezzo di apertura di credito disposta a favore dei Capi dei detti Ispettorati, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Questi ultimi sulle aperture di credito di cui al precedente comma potranno anticipare, sulla base di fabbisogni mensili, le somme occorrenti mediante ordinativi a favore degli Enti di sviluppo.

Le somme anticipate con tali ordinativi saranno utilizzate dagli Enti di sviluppo ai fini del pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli Enti di sviluppo provvederanno a rendere mensilmente il conto, documentato ai sensi del precedente articolo 4, delle somme anticipate ai sensi del secondo comma del presente articolo al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione competente, intestatario dell'apertura di credito. Le successive anticipazioni a favore degli Enti di cui sopra sono subordinate alla resa del conto relativo alla precedente anticipazione.

I Capi degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione renderanno a loro volta il conto trimestrale con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 4.

Gli Enti di sviluppo espletteranno le funzioni ad essi affidate secondo le istruzioni impartite dalla Azienda ai sensi del primo comma dell'articolo 4. Per l'espletamento di dette funzioni, essi potranno, per singoli territori, attribuire a propri funzionari il compito di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle integrazioni di prezzo secondo le suddette istruzioni.

Art. 8

Fino al 31 dicembre 1968 la disposizione dell'articolo 42 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, è estesa al personale statale in servizio presso gli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione utilizzato dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per l'esecuzione dei compiti previsti dal presente decreto.

Art. 9

Per gli oneri di carattere generale, ivi compresi quelli per fitto di locali, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma di lire 1.100 milioni per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto. Tale somma sarà ripartita tra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1967.

SARAGAT

MORO — RESTIVO — REALE — PIERACCINI
— PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE